

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (3538)	151
PRESIDENTE	151, 154, 157, 160
VEDOVATO, <i>Relatore</i>	151, 156, 157, 167
BRUSASCA	154, 160
AMBROSINI	154
SEGNI, <i>Ministro degli Affari Esteri</i>	155
	159, 162
CANTALUPO	155
BARTESAGHI	156, 162
SPADOLA	160
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	172

La seduta comincia alle 10,30.

VECCHIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (3538) che era stata abbinata

con la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol, Codacci Pisanelli e Vedovato: « Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, alle esigenze di servizio della Amministrazione centrale, delle Rappresentanze e degli Uffici all'estero » (500). Al riguardo informo che i presentatori della proposta di legge hanno comunicato all'onorevole Presidente della Camera la loro decisione di ritirare il provvedimento e che a tale manifestazione di volontà è già stata data esecuzione. Pertanto la discussione verterà unicamente sul disegno di legge n. 3538.

In assenza del Relatore prego l'onorevole Vedovato di svolgere la relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame richiede una breve illustrazione, illustrazione estesa anche un po' alla storia attraverso la quale si è giunti alla sua presentazione. Nel nostro ordine del giorno erano stati iscritti, infatti, abbinati, due provvedimenti, il disegno di legge n. 3538: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » e la proposta di legge n. 500, già presentata nella passata legislatura dagli onorevoli Bettiol, Codacci Pisanelli e Vedovato: « Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri alle esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale, delle Rappresentanze e degli Uffici all'estero ». Dai titoli dei provvedimenti stessi (in modo specifico dalla proposta n. 500 e un po' meno dal disegno di legge n. 3538) si evince chiaramente quali sono i motivi che hanno determinato la loro presentazione, la necessità

ciò di adeguare l'organico del Ministero degli affari esteri e le varie carriere che sono riunite in quel Ministero, alle esigenze scaturite, in maniera veramente esplosiva, in questi ultimi tempi. Basti considerare, tanto per fare un riferimento numerico, che prima della guerra, avevamo una rappresentanza all'estero di una cinquantina di unità come capi-missione e, relativamente agli organismi internazionali, solo il rappresentante alla Società delle Nazioni. Oggi, essendo notevolmente cambiate le cose, abbiamo necessità di una rappresentanza diplomatica in 104 Paesi (tanti, infatti, sono i nuovi soggetti della comunità internazionale che si sono aggiunti a quelli preesistenti, dalla fine della seconda guerra mondiale), nonché in molti organismi internazionali (basti pensare all'O.N.U., alla N.A.T.O., all'U.E.O., all'O.E.C.E., all'U.N.E.S.C.O., alla C.E.C.A., alla C.E.E., alla C.E.E.A.).

Si è pensato anche alla possibilità di ritornare alla tradizione di destinare, nei principali Consolati generali, ministri di seconda classe e di avere nella amministrazione centrale un certo numero di funzionari, al livello di ambasciatori e ministri per far fronte alle nuove esigenze.

In sostanza, dopo la presentazione della proposta di legge Bettiol, Codacci Pisanelli e Vedovato il Ministero degli affari esteri ritenne opportuno presentare un proprio disegno di legge (n. 1072 presentato al Senato il 30 settembre 1961) tendente a conseguire tre obiettivi: innanzitutto l'ampliamento dei ruoli ordinari per provvedere a quelle esigenze cui abbiamo fatto cenno poc'anzi; in secondo luogo l'unificazione dei ruoli di tutto il Ministero considerando che nella maggior parte delle carriere esistono tre ruoli; ed infine il riordinamento dei ruoli e la sistemazione di posizioni anomale che nel frattempo si erano verificate. (Dopo la guerra, infatti, si è avuta la immissione, nel Ministero degli affari esteri, degli appartenenti all'ex Ministero dell'Africa italiana).

Con il riordinamento dei ruoli si intendevano conseguire vari risultati, come l'aumento dei commissari amministrativi con la precisazione della misura in cui potevano essere inviati all'estero; la creazione nelle carriere direttive diverse dalla diplomatica di una qualifica equiparata a quella di Ministro plenipotenziario di seconda classe; l'aggiunta di alcuni posti di Ministro plenipotenziario di seconda classe a quelli esistenti a favore dei funzionari direttivi dei ruoli aggiunti; la estensione delle condizioni di promovibilità

proprie della carriera diplomatica alle altre carriere direttive ad ordinamento speciale (emigrazione, commerciale, oriente, stampa); l'istituzione, *una tantum*, di un concorso per l'ammissione alla carriera direttiva amministrativa riservato ai cancellieri di ogni ruolo; la possibilità di passaggio, sempre *una tantum*, nelle carriere di concetto a quegli impiegati d'ordine in possesso del necessario titolo di studio, dopo aver superato un apposito esame. In tale disegno di legge era previsto, infine, anche un concorso, *una tantum*, per l'accesso alla carriera commerciale riservato agli assistenti commerciali.

Il Senato nell'ampia discussione dedicata a questo provvedimento ritenne opportuno introdurre modifiche, alcune delle quali furono accolte dalla Commissione, ed altre trovarono posto o in ordini del giorno o vennero ritirate a seguito di assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Infatti nell'impostare lo schema di questo disegno di legge, il Governo si era riservato di presentare successivamente un altro disegno di legge che si riferisse esclusivamente all'allargamento del ruolo diplomatico ordinario del Ministero degli affari esteri. A tale scopo era stata anche costituita una Commissione, che doveva prendere contatti con gli organi sindacali e gli altri dicasteri interessati, per poter giungere ad una disciplina unitaria dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri.

Ma in seguito a sollecitazioni di alcuni senatori, tra i quali gli onorevoli Messeri e Iannuzzi, è stata ravvisata l'opportunità di completare il disegno di legge già presentato con l'inserimento di alcuni emendamenti, così da soddisfare le esigenze di servizio senza attendere la presentazione di un altro provvedimento, diretto specificamente all'allargamento dei ruoli direttivi organici del Ministero stesso.

Per tali motivi il disegno di legge in esame prevede alcuni emendamenti al testo originario, alcuni dei quali sono stati proposti in seguito a richieste della Commissione Affari Costituzionali, altri in seguito a suggerimenti emersi durante la discussione al Senato, altri, infine, sono stati proposti dal Governo, con relativa tabella, per disciplinare anche il ruolo organico della carriera diplomatico-consolare.

Per tutti questi emendamenti è stata prevista l'incidenza di carattere finanziario e le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

D'accordo con il Governo ho, perciò, presentato un articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà l'articolo 1, che riguarda l'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare cui corrisponderà la relativa tabella aggiunta. Per questa tabella il numero dei posti per gli ambasciatori è di 18, il numero dei posti per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe è di 48, il numero dei posti per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di seconda classe è di 60.

Rispetto alla situazione attuale, quindi, si avrebbe una maggiorazione di 6 posti per gli Ambasciatori, di 18 posti per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe; invece per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di seconda classe si avrebbe una riduzione di 6 posti.

Ne viene di conseguenza che la tabella da inserire in corrispettivo all'articolo 1 dell'organico della carriera diplomatico-consolare prevede, con il coefficiente di stipendio 1040, 18 ambasciatori; con il coefficiente 970, 48 Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe; con un coefficiente 900, 60 Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di seconda classe. Formalmente questo emendamento viene presentato da me in qualità di Relatore, ma avendo il Governo già espresso il suo parere favorevole, esso va catalogato nel quadro generale degli emendamenti proposti dal Governo. Essendo stata inserita questa tabella ne viene di conseguenza che gli articoli successivi slittano di un numero. Nessuna modifica per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, sempre del testo del disegno di legge, a differenza dei numeri 6 e 7 (si accolgono in sostanza, in questa sede, i suggerimenti ed i rilievi fatti dalla Commissione Affari costituzionali), dove sono previste modifiche circa il modo di svolgimento dei concorsi, la nuova denominazione che assume il direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri (che si chiamerà appunto sovrintendente dell'archivio storico) ed altre questioni di carattere minore, come il coefficiente delle carriere relative al personale addetto alla biblioteca. Anche l'articolo 8 subisce una leggera variazione di cui però non do lettura dato che lo farà il Presidente in sede di esame ed approvazione degli articoli. L'articolo 9 è invariato. Al secondo paragrafo dell'articolo 10 vi è una modifica, tendente ad estendere il beneficio della partecipazione al concorso anche al nuovo personale del ruolo aggiunto corrispondente all'articolo 71 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16: L'articolo 11 rimane invariato. L'articolo 12 chiarisce (sempre su suggerimento della I. Commissione) le modalità dello svolgimento dei concorsi per il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto. Gli articoli 13, 14 e 15 rimangono invariati. L'articolo 16 ha subito una variazione, nel senso che viene estesa la possibilità della promozione al grado superiore con la riduzione ad un anno della cetta, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri: eliminandosi, quindi, la limitazione a favore solo di alcuni.

L'articolo 18, riguardante la copertura, ha subito ovviamente anch'esso una variazione; non poteva essere diversamente dal momento che è stata inserita all'articolo 1 la tabella relativa all'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare, che prevede un aumento del numero degli ambasciatori e degli inviati straordinari trovando un compenso solo nella riduzione dei Ministri plenipotenziari di seconda classe. All'articolo 18 del vecchio testo si è, dunque, sostituito un altro articolo formalmente proposto dal Relatore, accettato dal Governo ed approvato anche dalla competente Commissione bilancio così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

All'onere relativo all'esercizio 1962-63 previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera diplomatico-consolare prevede un posto per inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe e 7 posti per gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe; questa tabella prevede cioè un totale di 8 posti per i coefficienti di stipendio 970 e 900.

Le tabelle per le carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed il ruolo organico del personale direttivo per

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

i servizi amministrativi sono invariati. Rimane invariato anche il ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali. Il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali è invariato; solo leggere variazioni, dovute alla distribuzione interna, sono arretrate al ruolo organico della carriera esecutiva e al ruolo organico della carriera del personale ausiliario. Alla tabella del personale addetto a servizi speciali è stata apportata una sola variazione, per gli Assistenti alla vigilanza; il numero dei posti da 1 è stato portato a 2.

Tale è il contenuto del disegno di legge, da me attentamente studiato anche per tener conto di tutti gli emendamenti, suggerimenti e proposte.

Desidero, per completezza, porre in luce alcuni problemi che non hanno potuto trovare una soluzione nel disegno di legge in esame. Già nella proposta di legge Bettiol si prevedeva l'istituzione di un posto per la carica di direttore dell'ufficio pubblicazioni dei documenti ministeriali. Infatti il Ministero aveva necessità di un personale specializzato per la pubblicazione dei documenti e la raccolta dei trattati e delle convenzioni, che si dovrebbe pubblicare annualmente ed è purtroppo ferma al 1946. Ciò significa che si tratta di un settore che richiede particolare competenza e cura, tanto è vero che ci si avvale dell'opera di personale di altre amministrazioni dello Stato.

Poiché ero tra i proponenti di quella proposta di legge ho prospettato l'opportunità che venisse esaminata l'istituzione del posto; ho avuto da parte del Governo parere favorevole ad una eventuale proposta di legge specifica per questo caso, che potrebbe essere presentata senza turbare l'iter del disegno di legge in esame.

Tutto ciò considerato, penso si possa essere soddisfatti del lavoro compiuto per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Completo la mia esposizione dichiarando che su tutti gli aspetti del provvedimento in discussione vi è il pienissimo accordo degli organismi sindacali. È stata, infatti, cura sia del Ministero proponente sia del Relatore di prendere contatto con gli organismi interessati, vale a dire con i due sindacati (quello dei ruoli diplomatico, stampa e quello degli altri ruoli e salariati) e da ambo le parti è stato dato parere favorevole alla formulazione del provvedimento al nostro esame.

Mi auguro, pertanto, che il disegno di legge sia accolto favorevolmente dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUSASCA. Mi associo alle considerazioni fatte dal Relatore apprezzando particolarmente la diligenza con la quale egli ha esposto i vari argomenti. Colgo l'occasione per formulare una valutazione positiva per l'opera svolta dai nostri rappresentanti all'estero, opera che anche ella, signor Ministro, che ha tanto viaggiato, avrà avuto modo di apprezzare nelle varie sedi e nelle varie missioni. Poiché temo che una volta approvato questo provvedimento non sarà più possibile operare delle variazioni, mi permetto di chiederle se ella, prescindendo dal fattore finanziario che condiziona purtroppo molte cose, dal punto di vista funzionale ritenga sufficiente portare il numero degli ambasciatori da 12 a 18. Pensa ella che con diciotto ambasciatori saremo veramente in grado di coprire i posti necessari? Dico ciò perché mi consta che molto spesso abbiamo dovuto ricoprire dei posti più elevati con funzionari di grado inferiore, proprio perché non erano previsti nel ruolo. Penso sia nostro dovere approssimarci alla normalità, nel senso cioè di dare alle nostre rappresentanze una posizione equivalente a quella degli altri Stati. Mi rendo conto che dal punto di vista finanziario non è possibile soddisfare la mia richiesta, ma ritengo opportuno mettere almeno in rilievo questa esigenza perché si sappia che quando abbiamo approvato la legge al nostro esame è stato fatto presente, fin da allora, che occorreva ampliare questi ruoli. Desidero, inoltre, chiedere al Relatore in quale posizione vengano a trovarsi, in rapporto allo sviluppo della carriera, i funzionari dell'ex Ministero dell'Africa Italiana che sono stati immessi nel ruolo del Ministero degli affari esteri. Ritengo che molti di questi funzionari possano essere utilizzati, dopo il tirocinio al Ministero degli esteri, nei paesi nei quali la precedente esperienza africana (non dico coloniale) può essere loro utile per comprendere i problemi locali. Non ho sentito nulla al riguardo e desidererei che il Relatore desse in proposito qualche precisazione.

AMBROSINI. Devo dichiarare di non aver ben compreso i motivi addotti dal Relatore a sostegno della necessità di accogliere lo emendamento relativo alla carriera diplomatico-consolare.

Ricordo che nella lunga discussione svoltasi al Senato nel novembre-dicembre dello scorso anno, uno degli argomenti sostenuti dall'onorevole Sottosegretario Russo a sostegno della necessità di mantenere inalterato

il disegno di legge presentato fu, appunto, che qualunque variazione in proposito avrebbe comportato lungaggini facilmente comprensibili sia per la procedura sia per la copertura. Poiché con l'emendamento che ci viene presentato questa mattina tutte le considerazioni fatte al Senato finirebbero col non aver più ragion d'essere, pregherei il Relatore di fornire qualche utile schiarimento in proposito.

Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Brusasca sulla sistemazione del ruolo della carriera diplomatico-consolare.

Con la relazione esposta al Senato e con l'intervento del Sottosegretario Russo si era stabilito che si dovesse procedere all'adeguamento del ruolo organico del Ministero degli affari esteri, anzitutto, attraverso il provvedimento in esame, poi con un secondo provvedimento riguardante la carriera diplomatico-consolare ed, infine, con un terzo provvedimento concernente l'unificazione delle varie carriere.

Mi sembra che con gli emendamenti apportati al disegno di legge in esame il secondo provvedimento sia stato unificato con il primo. Rimane così il terzo provvedimento. Si tratta di un modo per abbreviare i tempi, per soddisfare rapidamente le esigenze espresse dal Relatore, ma è certo che la procedura adottata è insolita.

Ho lo stesso dubbio che ha velatamente espresso l'onorevole Brusasca, il dubbio cioè che, una volta sistemata rapidamente la materia dei primi due provvedimenti, si debba poi aspettare per l'applicazione del terzo provvedimento.

Inoltre, a mio avviso, il termine « adeguamento » dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri comporterebbe la soluzione di problemi più vasti, in particolare si dovrebbe riferire alla materia che dovrà essere regolata dal terzo provvedimento. Sarebbe, quindi, opportuno trovare una formula più aderente alla realtà.

Mi sembra che attualmente siano previste circa dodici carriere direttive; desidererei conoscere i motivi che ostano all'attuazione di criteri più moderni, più aggiornati. Non comprendo, per esempio, perché debba rimanere una distinzione tra le carriere direttive e perché da esse debba rimanere isolata la carriera diplomatico-consolare.

SEGNI, *Ministro degli affari esteri*. Uno schema di disegno di legge su questa materia è in corso di esame presso gli altri Ministeri ed è stata nominata una Commissione per studiare la materia.

AMBROSINI. Sarebbe opportuno che la nostra Commissione potesse, poi, venire a conoscenza dei risultati di tale studio, che potrebbero servire come materiale per la discussione.

A mio avviso si dovrebbe semplificare con l'adottare i tre ruoli essenziali per le carriere direttiva, esecutiva ed ausiliaria: in tal modo la carriera diplomatico-consolare rimarrebbe aperta a tutti coloro che volessero entrarvi, mentre attualmente mi sembra bloccata.

BRUSASCA. In sostanza l'onorevole Ambrosini vorrebbe abolire le carriere specifiche, come, per esempio, quella per la stampa.

AMBROSINI. Si possono citare come esempio numerosi Stati in cui questa unificazione è già avvenuta.

Per esempio è dubbia l'utilità degli esperti tecnici; infatti gli stessi diplomatici dovrebbero avere sicure cognizioni tecniche.

Il problema più importante rimane quello dell'adeguamento tecnico professionale di tutti i quadri.

Un altro problema è quello dell'ampliamento del numero dei concorsi. Dalla fine della guerra ad oggi quanti concorsi sono stati indetti?

SEGNI, *Ministro degli affari esteri*. Uno all'anno. Attualmente ve n'è uno in corso di espletamento.

AMBROSINI. Ho voluto accennare a tutti questi problemi perché prima o poi sarà necessario tenere una discussione di carattere generale per la loro soluzione. Se ne potrà discutere in occasione dell'esame del disegno di legge cui l'onorevole Ministro ha accennato.

Concludo preannunciando il voto favorevole della mia parte al disegno di legge, pregando l'onorevole Relatore di voler rispondere alla mia prima domanda e, inoltre, ribadendo la richiesta che venga posta a disposizione della Commissione, da parte del Governo, una analitica documentazione, che la metta in grado di valutare il problema. E questo, però, non nella imminenza della riforma più generale, ma, possibilmente, in tempo utile per potersi aggiornare!

CANTALUPO. Vorrei, anzitutto, rivolgere una domanda di secondaria importanza, con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge. E cioè: perché si ricorre alla nuova denominazione di « soprintendente » per la carica di direttore dell'Archivio storico del Ministero, quando, trattandosi di quello degli Affari esteri, la cosa non ha precedenti né significato? Perché, infatti, chi viene pre-

posto a questo incarico non può essere un direttore come gli altri? E, poi, è come se lo chiamassimo « ammiraglio »! Tanto più che i gradi sottoposti, come qui si rileva scorrendo il testo dell'articolo, sono piuttosto modesti per un « soprintendente »!

VEDOVATO, *Relatore*. Poiché, normalmente, si tratta di funzionari che vengono presi, per così dire, a prestito, da altre amministrazioni, si è pensato di adottare la stessa formula che si usa presso queste amministrazioni: soprintendente ai monumenti, alle gallerie, archivi, biblioteche. La denominazione, quindi, è presa in prestito e la si adotta per similitudine.

CANTALUPO. Ma qui, adesso, sono funzionari del Ministero degli esteri!

VEDOVATO, *Relatore*. Lo so, ma si tratta della denominazione che vale per enti simili, da cui è stata presa in prestito. Non ne farei una questione, comunque!

BRUSASCA. Forse è meglio, per armonia, chiamarli direttori!

CANTALUPO. Sono dei funzionari del dicastero degli esteri e, quindi, assolvono funzioni interne proprie di questo dicastero. Vorrei, anzi, dire che, per coloro che le svolgono in questo settore, dove si tratta una materia particolarmente delicata, l'osservazione che si può fare è che, semmai, proprio chi sovrintende all'Archivio storico compie una azione tipica del Ministero degli esteri, in quanto si tratta di documenti, testi, patti, segreti, ecc.; cosa che non si può dire per le altre soprintendenze!

VEDOVATO, *Relatore*. Negli altri archivi italiani v'è questa qualifica di soprintendente!

CANTALUPO. Ma non lo si può certo definire, questo, un archivio storico in senso stretto. Quello Angioino, a Napoli, ad esempio, è veramente storico. Questo rimane pur sempre diplomatico!

VEDOVATO, *Relatore*. Mi permetta l'onorevole Cantalupo un'osservazione, trattandosi nel caso di un settore circa il quale sono particolarmente sensibile: per alcuni aspetti, l'Archivio storico del Ministero degli esteri è molto più importante dell'Archivio Angioino, ed altri!

CANTALUPO. Diciamo la stessa cosa!

BARTESAGHI. Sembrava anche troppo pomposo anche quando si diceva « direttore »!

VEDOVATO, *Relatore*. Ad ogni modo non avrei nulla in contrario a mutare la dizione. Il motivo, direi, è di vischiosità di denominazione: siccome in tutti gli archivi non c'è un

direttore, ma il soprintendente, allora si è pensato di dare, per quello degli Esteri, che non è meno importante degli altri, la medesima denominazione.

CANTALUPO. Prendo atto della spiegazione, rispondendo semplicemente all'onorevole Vedovato che stavamo dicendo, in sostanza, le medesime cose. E non ho difficoltà, anzi, ad affermare la maggiore importanza dell'Archivio storico del Ministero degli esteri rispetto ad altri archivi storici. Tanto più che in questo particolare archivio il lavoro di organizzazione è ancora maggiore per il numero di testi, documenti, ecc., che continuamente affluiscono: lavoro che è di grandissima importanza e che diventa indispensabile quando si tratta di concorsi od altro, agli effetti della necessaria consultazione.

Ciò premesso, entro nel merito per dire due cose. Ho ascoltato con attenzione quanto detto dall'onorevole Ambrosini. Il problema che egli affaccia può anche esistere, ma non oggi potrebbe trovare una esatta soluzione. Alludo, ovviamente, a quello della riforma della carriera diplomatica.

Il problema della carriera diplomatica è di quelli che si trovano ancorati al momento internazionale e, direi, da questo condizionati. Questa carriera che oggi viene in questo modo stabilita e definita, è chiaramente il risultato, secondo me, di come si è venuta formando negli sviluppi politici mondiali degli ultimi cinquant'anni. È costruita, cioè, in base ad un'esperienza, e non già teoricamente disegnata su schemi astratti; è strutturata sulla base di quanto è accaduto negli ultimi decenni: teniamoci all'esperienza.

Ponendomi da questo angolo visuale, debbo dire che l'attuale divisione dei ruoli, in pratica, risponde effettivamente alle esigenze. Non è vero che oggi si possono affidare al diplomatico, dirò all'onorevole Ambrosini, specialmente in certi paesi e in certi momenti, alcune funzioni che sono tipiche di altri rami, della carriera commerciale, ecc. Per due ragioni: anzitutto i diplomatici diventerebbero, anch'essi, a poco a poco, prevalentemente dei funzionari tecnici, come mi pare sia suo desiderio; il mio è l'opposto: che restino dei funzionari politici!

La tecnica è materia principale, insostituibile nella civiltà moderna, ma la diplomazia resta sempre la forma in cui la tecnica trova la sua espressione politica e la sua eventuale affermazione.

In secondo luogo, debbo concordare con l'onorevole Brusasca nel ritenere insufficiente il numero degli ambasciatori di carriera. Na-

turalmente, non darò seguito a questa osservazione perché so bene che la limitazione dipende dal Ministero del tesoro. Però, se gli onorevoli colleghi mi concedono un minuto di tempo, vorrei dire quali sono le ambasciate che riterrei necessario abbiano a capo un ambasciatore — ne mancano ancora almeno una diecina — quelle in cui è necessario, strettamente necessario, vi sia un titolare con rango e grado relativi, e questo anche per essere alla pari con gli altri Paesi: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Iran, Jugoslavia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, R.A.U., Spagna, Stati Uniti, Turchia, Sud Africa, Unione Sovietica. E siamo già a 23! Ho lasciato fuori paesi anche che hanno importanza, come la Cecoslovacchia. E si arriverebbe a 25, 28!

Ma, aggiungo, come si fa a non dare il rango di ambasciatore al diplomatico responsabile di dirigere la delegazione all'O.N.U., a non avere disponibili ambasciatori volanti per le grandi conferenze internazionali, come quella per il disarmo, per l'O.E.C.E., per il Consiglio d'Europa, per la C.E.E. a Bruxelles? Mancano tuttora, anche nominandone 18, una diecina di ambasciatori.

Non ho nominato i direttori generali del Ministero. Sono necessari almeno quattro ambasciatori che possano firmare, in assenza del Ministro o del Sottosegretario, possano dare istruzioni ai loro pari grado, istruzioni politiche delicate.

Ricordo benissimo che quando ero in servizio mi arrivavano istruzioni da colleghi di grado inferiore al mio e, qualche volta, non firmati dal direttore generale. Trovavo sempre il modo, quando si trattava di materia politica, di aggirare la cosa e far sì che mi venissero ripetute le istruzioni, ricorrendo a pseudo richieste di delucidazioni, onde farmi rispondere dal Ministro o dal Sottosegretario! Trattandosi di funzionari che si trovano lontano dalla sede e che non hanno spesso modo di valutare e controllare situazioni e fatti, è giusto che gli esecutori *in loco* possano agire con tutta tranquillità. La prima misura, per dar loro questa tranquillità e la necessaria autorità anche nell'espletamento della loro missione, è quella di fare in modo che chi dà loro le istruzioni sia persona investita di autorità sufficiente per impartirle.

Quindi, concludendo, mancano ancora almeno 15 ambasciatori. Ed ho lasciato fuori quasi tutti i paesi danubiani, l'Austria, la Etiopia ed i maggiori paesi africani, l'Indonesia.

E, quindi, mancano ancora molti posti. Ma, oggi, evidentemente si fa già un progresso e ritengo che quanto si fa sia il massimo che si è potuto ottenere dal Ministero del tesoro. Ma, penso, anche, che tutta questa materia verrà riproposta all'attenzione della Commissione perché gli effetti del provvedimento odierno saranno sufficienti per ben pochi anni in quanto s'imporrà un ulteriore provvedimento se la situazione dei quadri diplomatici resterà la medesima o saranno intanto intervenuti nuovi sviluppi internazionali.

Queste le osservazioni che volevo fare e che vogliono essere un incoraggiamento a tener presente questo stato di cose. Ciò premesso, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VEDOVATO, Relatore. Desidero rispondere alle osservazioni sollevate dagli onorevoli Ambrosini e Cantalupo.

Dalla discussione al Senato risultò l'intendimento del Governo di suddividere la soluzione dei problemi in tre distinti momenti; in un primo tempo si doveva dare una sistemazione alle carriere, in un secondo tempo all'ordinamento generale delle carriere e si doveva provvedere all'ampliamento dei ruoli della carriera diplomatico-consolare; infine si sarebbe giunti ad una eventuale unificazione delle carriere.

Ma, data la lentezza dell'*iter* del primo provvedimento e dato il gran numero di urgenti esigenze, si ravvisò l'opportunità di cogliere l'occasione da questo provvedimento per includervi anche il secondo. L'iniziativa è stata presa dal Ministero degli affari esteri, che ha presentato al Ministero del tesoro un quadro che rappresentava le effettive esigenze minime; in esso si richiedeva un numero di 22 posti per gli ambasciatori, di 60 posti per i Ministri plenipotenziari di prima classe ed il mantenimento di 66 posti per gli Inviati straordinari e i Ministri plenipotenziari di seconda classe. Il Ministero del tesoro ha ridotto il numero dei posti.

Si è dovuti ricorrere, inoltre, nel Continente africano; all'espedito di accreditare la stessa persona fisica presso più ambasciate; naturalmente il diplomatico accreditato in cinque paesi, distanti tra loro migliaia di chilometri, può avere solo contatti occasionali e non può svolgere un'azione efficace.

In effetti sarebbe necessario almeno un numero di 184 posti per ministri ed ambasciatori.

Infine, può sembrare che la dilatazione sia avvenuta verso l'alto, ma è avvenuta progressivamente. Infatti i primi tre gradi rappresentano il venti per cento di tutti i ruoli che il disegno di legge riduce al diciannoveventi per cento. Quindi, pienamente d'accordo su questa esigenza.

Terzo tempo. Il terzo tempo, si è detto, è quello della unificazione delle carriere. E, qui, certamente, l'ideale sarebbe stato di poter fare un solo provvedimento. Ma, le difficoltà che si sono presentate in sede di indagine, in sede di studio, per quanto riguarda questo problema della unificazione delle carriere, sono veramente notevoli.

Ricordo a me stesso che quand'ero consulente all'Ufficio studi del Ministero degli esteri, dodici o tredici anni fa, si è cercato di fare un esame comparativo dei sistemi della carriera diplomatica di tutti i paesi del mondo, o quanto meno dei principali, e si dovette constatare, attraverso esso, come la diversità di carriera, se a prima vista sembrava non rispondere a criteri obiettivi, approfondendo l'indagine, si poteva constatare come la divisione in ruoli, la non unificazione rispondesse ad esigenze effettive della vita diplomatica. Del resto, questi stessi inconvenienti si sono rilevati anche quando la commissione specificamente nominata dal Ministro di allora, cui si riferiva anche il collega onorevole Ambrosini, al fine di raccogliere gli elementi preparatori a favore dell'una o dell'altra tesi, ha praticamente trovato anch'essa il campo diviso. Si tratta, quindi, di vedere se gli elementi che militano a favore dell'unificazione siano prevalenti su quelli negativi, quelli cioè non favorevoli a questa unificazione!

Certo, vi sono passi che possono essere intrapresi per questa unificazione. E, fra essi — è stato fatto presente da alcuni, ma è bene ripeterlo — quello che riguarda la situazione per cui, attualmente, mentre il ruolo diplomatico-consolare arriva al vertice con molti punti, nei ruoli aggiunti a questo vertice non si arriva. Infatti, per tutti i ruoli aggiunti, sia della stampa, sia della carriera commerciale, sia dell'emigrazione, si acquisisce il grado massimo di ministro plenipotenziario di seconda classe.

SEGNI, *Ministro degli affari esteri*. Anzi, ora sono stati aumentati!

VEDOVATO, *Relatore*. Appunto! Salvo la eccezione dei casi africani, il che significa che v'è una giustificazione, per la diversità dei compiti che alcune carriere aggregate con quella diplomatica debbono svolgere nell'ordinamento piramidale che si ha presso le am-

basciate, al vertice del quale vi deve essere il rappresentante del ruolo diplomatico-consolare.

Devo anche dire che su questo problema dell'equiparazione delle varie carriere si è molto discusso. Ha avuto anche occasione di pronunciarsi il Ministro della riforma burocratica, nel 1956. Venne sollevata, nella precedente legislatura, la questione, dal collega Dazzi. Ma senza raggiungere finora risultati concreti.

Quindi, noi ci auguriamo che si possa analiticamente studiare questo problema, prima del varo eventuale del provvedimento, affinché il Parlamento possa esprimere la sua opinione.

Quanto al rilievo dell'onorevole Ambrosini sul fatto che la situazione della carriera diplomatico-consolare sia stata presa in esame soltanto questa mattina e non prima in sede di discussione al Senato, devo dire che solo in parte esso è giustificato. Semmai il ritardo è di qualche settimana, per via del ritardo con cui si è proceduto all'esame e si perverrà all'indispensabile approvazione di questa legge, e, in conseguenza, del prevedibile ritardo cui si sarebbe andati incontro, forse, nell'esame del secondo provvedimento che il Ministero degli esteri aveva preannunciato. Non dimentichiamo, infatti, che siamo ad un anno ormai dalla fine dell'attuale legislatura. Si sono, pertanto, ravvisate, come dicevo, ragioni e necessità di ottenere, anticipando i tempi, l'immissione in questo provvedimento anche di quello che il Governo si riservava di presentare in un secondo tempo. E, qui, v'è stata tutta una serie di scambi di corrispondenza, passi, tra il Ministero degli esteri e gli altri interessati. V'è qui un telegramma, ad esempio, del Ministro del tesoro con il quale egli ha dato il proprio assenso, nei limiti indicati, per l'inclusione del nuovo articolo 1 e della relativa tabella n. 1 nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, sul quale è stato chiesto ch'io esprima qualche opinione, quello cioè della posizione che hanno i funzionari provenienti dal disciolto Ministero dell'Africa italiana e in quale rapporto d'impiego essi vengono a trovarsi (è la richiesta specifica fatta dal collega onorevole Brusasca, echeggiata, mi sembra, dai colleghi onorevole Ambrosini ed onorevole Cantalupo), debbo dire che il problema è stato per vari motivi risolto.

Innanzitutto, perché non dobbiamo dimenticare che la legge n. 430 del 1953, della quale lo stesso onorevole Brusasca, forse, è stato

l'autore primo, prevede per il personale ex-africano, inquadrato nei ruoli aggiunti, un « analogo normale sviluppo di carriera rispetto a quello del personale del ruolo ordinario ». E quindi, v'è un diritto da parte di questi funzionari immessi nella carriera del Ministero degli affari esteri, ad avere un analogo sviluppo di carriera, così come previsto per gli altri. Del resto, che si sia voluto e si sia, in effetti, in passato rispettato questo principio lo si può anchè desumere dalla circostanza che, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, fu dato a questo ruolo un posto di ministro plenipotenziario di 1ª classe, quindi con coefficiente 970. Il che riconferma quanto dicevo prima, che cioè delle carriere aggiunte, l'unica che arrivi al vertice è, sia pure per un solo posto, quella degli ex africani. Devo anche aggiungere che più volte nei riguardi di questa benemerita categoria abbiamo registrato attestazioni lusinghiere, in Parlamento, sia da parte del Ministro degli affari esteri sia dei vari Relatori ai bilanci. Perché, in realtà, questo personale proveniente dai ruoli del disciolto Ministero dell'Africa, dopo il necessario periodo di « rodaggio », per dirla con le parole dell'onorevole Brusasca, ha veramente dato prova di grande capacità e quindi di sapere e potere rispondere appieno a quanto ad esso si richiedeva. Devo anche dire che questa carriera è tale per cui si verifica il fenomeno che l'anzianità di servizio di questi funzionari è di gran lunga superiore a quella che è l'anzianità di molti loro colleghi degli altri ruoli e, in particolare, di quelli del ruolo diplomatico-consolare.

È, appunto, in vista di queste considerazioni che si è proceduto ad un potenziamento del numero dei posti messi a disposizione di questi ex africani, così come si usa chiamarli, in quanto si è proceduto, infatti, dall'attuale posizione di due posti che essi avevano, a portarli a otto posti, come abbiamo detto prima: un inviato straordinario di 1ª classe e sette inviati straordinari o ministri plenipotenziari di 2ª classe.

Non escludo, e lo sottolineo, che le aspirazioni erano di avere un numero maggiore di consiglieri. Soprattutto partendo dalla proposta di legge Bettiol-Codacci Pisanelli si prevedeva di arrivare da 2 a 8. E, quindi, l'aspettativa era che, in questa circostanza, laddove si procedesse ad estensioni, si superasse il numero di 8 previsto in un primo tempo. Ma, per ragioni di carattere generale, condivise, come dicevo, dagli interessati — ed ho ricor-

dato alcuni pareri degli organi sindacali — si è proceduto alla fissazione in otto, come previsto nella proposta di legge n. 500, per gli appartenenti all'ex ruolo africano. I provenienti dal disciolto Ministero dell'Africa hanno, tuttavia, ricevuto per quanto riguarda il movimento, se si può dire lo sviluppo, lo scivolamento in avanti, in qualifica e coefficiente, quel riconoscimento che meritano perché è solo per essi, ripeto, tra i ruoli aggiunti, che si verifica il fenomeno di un posto di ministro plenipotenziario di 1ª classe e l'ottenimento di un adeguato numero di plenipotenziari di 2ª classe.

E, detto ciò, credo di aver risposto esaurientemente alle richieste di spiegazioni che mi sono state rivolte e di poter chiedere, rinnovando l'invito alla Commissione, di voler confortare con voto favorevole questo disegno di legge che rappresenta, in quel cammino di cui abbiamo parlato poco fa, una tappa incoraggiante e veramente importante!

SEGNÌ, *Ministro degli affari esteri*. Il Relatore ha parlato in modo così ampio e con tanta competenza che al suo dire posso soltanto aggiungere alcune semplici indicazioni. Perché, ci si è domandato, in dicembre è stata richiesta l'approvazione immediata, senza modificazioni, del disegno di legge e, oggi, invece, si è arrivati a queste modifiche? La domanda, posta dall'onorevole Ambrosini, mi sembra meriti una risposta. Implicitamente ha già risposto il Relatore. L'iter di questo provvedimento ritenevamo dovesse essere molto più breve, più rapido e cioè che già in dicembre si potessero operare i mutamenti in esso previsti onde soddisfare alle richieste ed alle esigenze più urgenti. Non dico le più giustificate, perché tutte sono giustificate, ma le più urgenti. Dopo è accaduto che il provvedimento è stato ritardato e siamo riusciti, nel frattempo, a convincere il Ministro del tesoro che ormai, dato il ritardo nel varo di questo provvedimento, conveniva approfittarne per allargare anche i ruoli della carriera diplomatico-consolare.

Quindi, in un primo momento, di fronte alle difficoltà opposte dal Ministero del tesoro, ci si accontentava di un primo, ristretto provvedimento. Poi, avendo questo provvedimento incontrato lo scoglio di certe lungaggini nel tempo di approvazione, si è ritenuto opportuno di considerare la possibilità di far sì che tutti i tipi e gradi fossero nello stesso modo allargati.

Per una ragione di giustizia!

Desidero dire che le considerazioni sul numero dei posti concessi sono state esposte

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

efficacemente. Sono d'accordo che il numero dei posti dei gradi elevati è ancora insufficiente; desidero però far presente che il Ministero del tesoro aveva concesso in un primo tempo quindici posti, quindi è arrivato a diciotto e ciò rappresenta uno sforzo considerevole. Prego pertanto, la Commissione di voler approvare gli aumenti proposti, pur non rinunciando il Ministero degli affari esteri ad ottenere un miglioramento successivo nel quadro del nuovo provvedimento che sarà presentato al Parlamento. Per tale provvedimento abbiamo riunito una commissione di studiosi che ci ha fornito una documentazione molto importante, che servirà di base al disegno di legge. Sarebbe utile che la Commissione venisse a conoscenza di questi lavori preparatori, nei quali è ampiamente esaminato il problema dell'unificazione delle carriere, problema sul quale le opinioni sono contrastanti. Sul fatto che la carriera abbia bisogno di essere allargata nella sua struttura numerica in determinate condizioni tecniche siamo d'accordo. La situazione dal 1930 al 1962 è mutata profondamente e non possiamo rimanere ancorati ai vecchi schemi. Il documento di studio costituirà un utilissimo contributo.

Per quanto riguarda le questioni marginali, mi soffermo sul ruolo dei funzionari provenienti dal disciolto Ministero dell'Africa; i funzionari sono valentissimi e ne ho trovati in tutti i Ministeri ben preparati; è quindi giusto che sia loro concesso questo lieve miglioramento.

Inoltre i ruoli aggiunti devono scomparire, ma questo è un problema generale di tutti i Ministeri.

Il Ministero del tesoro il 9 aprile ci ha dato il via a determinate condizioni, secondo le quali abbiamo apportato modificazioni al precedente provvedimento; ritengo che il Ministro del tesoro abbia fatto uno sforzo notevole, per il quale dobbiamo essergli riconoscenti. Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura di un articolo aggiuntivo presentato dal Relatore d'intesa con il Governo e la I Commissione, relativo al miglioramento della tabella della carriera diplomatico-consolare, che, se approvato, diventerà l'articolo 1:

«L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, In-

viato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa tabella I.

Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1962».

Per maggiore chiarezza do anche lettura della tabella cui l'articolo si riferisce e che verrà posta in votazione con le altre al termine degli articoli:

TABELLA I.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1040	Ambasciatore	18
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	48
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	60

BRUSASCA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA. Do atto che lo sforzo compiuto dal Ministero del tesoro è notevole, ma desidero far presente che è assolutamente necessario che, appena possibile, siano ampliati i ruoli in rapporto alle aumentate esigenze della carriera diplomatico-consolare. Con questa motivazione dichiaro di votare a favore dell'articolo.

SPADOLA. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Brusasca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Faccio presente che, in seguito all'inserimento dell'articolo 1, i numeri degli articoli del disegno di legge aumentano tutti di un numero e così i numeri romani delle tabelle.

All'articolo 2, ex 1, non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura, modificando, perciò, il numero indicativo delle tabelle:

«L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

di 1ª classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 3, ex 2, non è stato presentato alcun emendamento. Ne do lettura, modificando il numero delle tabelle:

« Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 4, ex 3, non è stato presentato alcun emendamento. Ne do lettura, modificando il numero delle tabelle:

« I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 5, ex 4, è stato presentato il seguente emendamento: sostituire, all'ultimo comma, alle parole « ai requisiti di promovibilità di cui ai precedenti commi » le parole « ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, dopo l'emendamento apportatogli, risulta così formulato:

« L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a " distinto " nel precedente triennio e a " buono " nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, già 5:

« Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale, equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 7, ex 6, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso dal Relatore d'intesa con il Governo e con il parere favorevole della I Commissione:

« In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, è istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella XI.

Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo.

(È approvato).

All'articolo 8, ex 7, è stato presentato dal Relatore, d'accordo con il Governo, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « soprintendente all'Archivio storico ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del soprintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trat-

tamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario. A detta qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad assistente del soprintendente all'Archivio storico che quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di « Direttore della tipografia riservata » e alla qualifica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402 ».

BARTESAGHI. Desidero proporre la sostituzione della dizione « soprintendente » con quella di « direttore ».

SEGNI, *Ministro degli affari esteri*. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bartesaghi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

All'articolo 9, ex 8, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« È istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica è conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa ».

¶ Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10, ex 9, nel testo approvato dal Senato, avvertendo che il Governo propone di modificare l'espressione « per il numero » con l'espressione: « per un numero »:

« Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per il numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

L'articolo è, pertanto, così redatto:

« Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli ag-

giunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11, ex 10 nel testo approvato dal Senato:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 2^a e 3^a classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di 2^a classe;

Cancelliere aggiunto di 1^a classe, per i posti di Commissario amministrativo di 3^a classe.

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a), e b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto ».

Un emendamento proposto dal Relatore d'intesa con il Governo prevede, al secondo comma, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 », l'inserimento delle parole: « nonché quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ».

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 11 rimane; pertanto, così formulato:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 2^a e 3^a classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonché quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di 2^a classe;

Cancelliere aggiunto di 1^a classe, per i posti di Commissario amministrativo di 3^a classe.

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a), e b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12, ex 11, nel testo approvato dal Senato, è il seguente:

« Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite s'intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma

dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13, ex 12, nel testo approvato dal Senato, è il seguente:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri e di quella degli assistenti commerciali con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio e, a giudizio di apposita Commissione, siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni proprie di detta carriera sulla base della qualità del servizio prestato e degli incarichi svolti.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma, nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri istituito con lo stesso decreto presidenziale sopracitato, o nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni previste dai precedenti commi, nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri e in quello aggiunto corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti commi devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straor-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

dinario di 1^a classe ed è composta altresì da un consigliere di Stato, un docente universitario di materie contabili e da due funzionari del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a primo segretario di Legazione od equiparate. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di secondo segretario di Legazione ».

Il Relatore propone la sostituzione del testo con altro, concordato con il Governo e con la I Commissione di cui do lettura:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente. Tale giudizio verrà espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione od equiparata. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

- a) la qualità del servizio prestato;
- b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;
- c) la conoscenza di lingue straniere;
- d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).

Per conseguire la idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente articolo 7. A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di Cancelliere Aggiunto di II e di I classe nonché quelle di Assistente Commerciale Aggiunto di II e I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di Cancelliere e di Assistente Commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'organico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al presente articolo dovrà essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 13 nel nuovo testo proposto dal Relatore, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 14 (ex 13), 15 (ex 14) e 16 (ex 15) non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione nel testo del Senato:

ART. 14.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

(È approvato).

ART. 15.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, n. 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

Personale ausiliario.

Funzione	Assegno mensile lordo
Usciere	L. 65.000

(È approvato).

ART. 16.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purché:

1°) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2°) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3°) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

L'articolo 17, ex 16 del testo del Senato, è il seguente:

« Per la durata di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonché i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alla carriera direttiva per i servizi amministrativi nonché alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri ».

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Un emendamento del Relatore d'intesa con il Governo, propone di sostituire: alle parole: « Per la durata di 4 anni », le parole: « Per la durata di 3 anni ».

L'onorevole Vedovato ha già chiarito, mi sembra, i motivi che suggeriscono questo emendamento, sul quale il Governo è d'accordo. Pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 17 modificato come da emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 17 risulta, pertanto, nella seguente formulazione:

« Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonché i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri ».

Do lettura dell'articolo 18, ex 17 nel testo del Senato, avvertendo che laddove si dice « dall'articolo 4 della presente legge » deve leggersi « dall'articolo 5 della presente legge ».

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 19, ex 18 nel testo del Senato è il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal prov-

vedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

VEDOVATO, *Relatore*. È opportuno ripetere fedelmente la formula di copertura suggerita dal Ministero del tesoro e per la quale è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 18 nel nuovo testo proposto dal Relatore ed accolto dal Governo.

(È approvato).

Un ultimo articolo, l'articolo 20, ex 19, è il seguente:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo propone questo nuovo testo:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura della tabella aggiuntiva proposta dal Relatore d'intesa con

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

il Governo avvertendo che essa è la conseguenza dell'articolo 1 aggiuntivo, approvato all'inizio della seduta:

TABELLA I.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1.040	Ambasciatore	18
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe.	48
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	60

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella I del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella II:

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	6
		7
		=

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo che il numero degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe venga portato da 6 a 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore d'intesa con la I Commissione Affari costituzionali.

(È approvato).

Comunico che, pertanto, la tabella risulta così redatta:

TABELLA II.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	7
		8
		=

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella II del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella III. Ne do lettura:

TABELLA III.

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la emigrazione	3

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella III del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella IV. Ne do lettura:

TABELLA IV.

CARRIERA COMMERCIALE.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario commerciale	5

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella IV del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella V. Ne do lettura:

TABELLA V.

CARRIERA PER L'ORIENTE.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per l'Oriente	2

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella V del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella VI. Ne do lettura:

TABELLA VI.

CARRIERA PER LA STAMPA.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la stampa	1

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella VI del testo originario, avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella VII. Ne do lettura:

TABELLA VII.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario amministrativo capo	4
500	Commissario amministrativo superiore	6
402	Primo commissario amministrativo	9

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Commissario amministrativo di 1ª classe	26
271	Commissario amministrativo di 2ª classe	
229	Commissario amministrativo di 3ª classe	
		45

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo alla tabella VII del testo originario. Ne do lettura avvertendo che in caso di approvazione diverrà tabella VIII:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	14
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	48
271	Cancelliere	60
229	Cancelliere aggiunto di 1ª classe	90
202	Cancelliere aggiunto di 2ª classe	
		246

Avverto che il Relatore d'accordo con la V e la I Commissione propone la seguente nuova tabella:

TABELLA VIII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	16
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	50
271	Cancelliere	146
229	Cancelliere aggiunto di 1ª classe	
202	Cancelliere aggiunto di 2ª classe	
		246

III LEGISLATURA — TEBZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la nuova tabella.

(È approvata).

Do lettura della tabella VIII del testo originario, avvertendo che se approvata diverrà tabella IX:

TABELLA IX.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	2
402	Cancelliere principale	7
325	Primo cancelliere.	9
271	Cancelliere.	7
		25
		=

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo all'esame della tabella IX del testo originario avvertendo che se approvata diverrà tabella X. Ne do lettura:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	3
402	Assistente commerciale principale	8
325	Primo assistente commerciale	11
271	Assistente commerciale	13
229	Assistente commerciale aggiunto di 1ª classe	22
202	Assistente commerciale aggiunto di 2ª classe	
		57
		=

Do lettura della nuova tabella concordata dal Relatore con la I Commissione affari costituzionali:

TABELLA X.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	4
402	Assistente commerciale principale	8
325	Primo assistente commerciale	12
271	Assistente commerciale	33
229	Assistente commerciale aggiunto di 1ª classe	
202	Assistente commerciale aggiunto di 2ª classe	
		57
		=

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la nuova tabella.

(È approvato).

Passo all'esame della tabella X del testo originario avvertendo che, se approvata, diverrà tabella XI. Ne do lettura:

TABELLA XI.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	2
402	Assistente commerciale principale	3
325	Primo assistente commerciale	6
271	Assistente commerciale	2
		13
		=

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Passo all'esame della tabella XI del testo originario avvertendo che, in caso di approvazione, diverrà tabella XII. Ne do lettura:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	20
271	Archivista capo	50
229	Primo archivista	110
202	Archivista	180
180	Applicato	400
157	Alunno d'ordine	
		760

Avverto che il Relatore, d'accordo con il Governo e con la I Commissione Affari costituzionali, ha presentato la seguente nuova tabella:

TABELLA XII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	26
271	Archivista capo	60
229	Primo archivista	120
202	Archivista	554
180	Applicato	
157	Alunno d'ordine	
		760

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la nuova tabella.

(È approvata).

Passo all'esame della tabella XII del testo originario avvertendo che se approvata diverrà tabella XIII. Ne do lettura:

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	2
271	Archivista capo	4

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
229	Primo archivista	14
202	Archivista	14
		31

Do lettura della nuova tabella concordata dal Relatore con il Governo e la I Commissione Affari costituzionali:

TABELLA XIII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	4
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	14
202	Archivista	5
		31

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la nuova tabella.

(È approvata).

Passo all'esame della tabella XIII del testo originario avvertendo che se approvata diverrà tabella XIV. Ne do lettura:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di Ambasciata	6
173	Commesso	25
159	Usciere capo	110
151	Usciere	245
142	Inserviente	
		386

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Do lettura della nuova tabella concordata dal Relatore con il Governo e la I Commissione Affari Costituzionali:

TABELLA XIV.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di Ambasciata	12
173	Commesso	40
159	Usciere capo.	} 334
151	Usciere	
142	Inserviente	
		<u>386</u>

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(È approvata).

Passo all'esame della tabella XIV del testo originario, avvertendo che se approvata diverrà tabella XV. Ne do lettura:

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
<i>Personale direttivo.</i>		
670	Soprintendente all'Archivio storico	1
325	Assistente del Soprintendente all'Archivio storico	2
229	Capo del Servizio crittografico	1
500	Direttore di Biblioteca	1
500	Vice bibliotecario	1
325		1
271		
229		
<i>Personale di concetto.</i>		
500	Direttore di Tipografia riservata	1
402		
<i>Personale esecutivo.</i>		
229	Assistente alla vigilanza	1

-VEDOVATO, *Relatore*. Presento un emendamento, concordato con la I Commissione Affari Costituzionali, con il quale chiedo di portare a 2 i posti di « assistente alla vigilanza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore d'accordo con la I Commissione Affari Costituzionali.

(È approvato).

Avverto che la tabella rimane, pertanto, così redatta:

TABELLA XV.

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI.

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
<i>Personale direttivo.</i>		
670	Soprintendente all'Archivio storico	1
500		
325	Assistente del Soprintendente all'Archivio storico	2
271		
229		
670	Capo del Servizio crittografico	1
500		
670	Direttore della Biblioteca	1
500		
325	Vice bibliotecario	1
271		
229		

Personale di concetto.

500	Direttore della Tipografia riservata	1
402		

Personale esecutivo.

229	Assistente alla vigilanza	2
-----	-------------------------------------	---

La pongo in votazione.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge, per il quale sono pervenuti i pareri favorevoli della I e V Commissione, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Adegumento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3538):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartesaghi, Beltrame, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Del Bo, De Marsanich, Jervolino Maria, Lombardi Riccardo, Pieraccini, Pintus, Rossi Maria Maddalena, Scelba, Spadola, Tambroni, Togni Giuseppe, Vecchietti, Vedovato, Zaccagnini.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI